

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUCILLA GATT

Seduta del 17/03/2020

FATTO

Titolare del contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio della durata di 120 rate, stipulato in data 19/11/14 ed estinto in via anticipata il 13/05/19 in corrispondenza della 53° rata, la ricorrente, insoddisfatta degli esiti della fase prodromica al presente ricorso, chiede, in applicazione del criterio pro rata temporis la retrocessione degli oneri non maturati. In particolare, domanda la retrocessione delle seguenti voci di costo:

- commissioni finanziarie *alias* di attivazione per € 515,90;
- commissioni accessorie *alias* di gestione per € 20,12;
- commissioni di istruttoria per € 251,25;
- commissioni mediazione per € 1.695,10.

Chiede, altresì, l'integrale restituzione della commissione di estinzione per € 124,86.

Il tutto per un importo complessivo di € 2.607,23.

Chiede, infine, gli interessi legali e le spese di procedura e di assistenza difensiva.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce:

- la natura *up front* delle commissioni di attivazione, delle commissioni di istruttoria e di quelle di intermediazione, ricordando, per queste ultime, che al cliente è stata consegnata la prevista documentazione precontrattuale e l'incarico conferito contiene una dettagliata informativa circa l'oggetto, gli obblighi del mediatore, le provvigioni e le modalità di pagamento;

- il carattere seriale della controversia e, dunque, il rigetto della domanda relativa alle spese legali.

Ciò dedotto, l'intermediario chiede al Collegio, in via principale, il rigetto di tutte le richieste di parte ricorrente comprese le spese legali, tenuto conto di quanto già rimborsato dall'intermediario, a titolo di commissioni di gestione per un importo pari ad € 46,88 in applicazione dei criteri contrattuali.

In via subordinata:

- nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare ulteriori somme, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo, pari ad € 16,10 rifiutato dalla ricorrente;

- nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni pari ad € 46,88.

L'intermediario ha, in fine, integrato la documentazione relativa alla commissione di intermediazione, producendo fattura emessa dal mediatore a seguito del pagamento dell'intermediario medesimo e ciò al fine di supportare le già esposte argomentazioni contrarie alla retrocedibilità della commissione medesima.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

Si premette che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *"il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"*, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che *"il diritto*

del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto secondo cui a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Tutto ciò premesso, con riguardo al caso di specie, questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Ritiene pertanto – nel caso in esame – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo qualificabili come “istantanee” in forza delle previsioni contrattuali, per gli importi appresso indicati:

- 1) spese di istruttoria per € 156,57;
- 2) commissioni di attivazione per € 321,49;
- 3) commissioni di intermediazione per € 1.056,34. In particolare, riguardo quest'ultima il Collegio si uniforma all'orientamento recentemente condiviso tra tutti i Collegi quanto a sua retrocessione in base al criterio degli interessi.

Con riferimento alla commissione di gestione, qualificabile come *recurring* sulla base delle previsioni contrattuali, il Collegio ne rileva l'avvenuto rimborso in conteggio estintivo in quanto dal piano di ammortamento allegato alle controdeduzioni, si evince agevolmente che l'importo rimborsato al cedente, a titolo di oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, è pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata dal cliente, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS e che l'adozione di tale sistema di calcolo è stata chiaramente specificata in calce al suddetto piano, sottoscritto per presa visione dal cliente in sede di stipula del contratto.

In merito alla commissione di estinzione il Collegio non accoglie la domanda di retrocessione, rilevando come l'intermediario abbia fornito dettagliata giustificazione per la stessa, così come richiesto secondo gli orientamenti di questo Arbitro (cfr. Coll. Napoli, n. 2938/19; Coll. Torino, n. 3612/19); del pari non ricorrono le condizioni contemplate nei commi 2 e 3 dell'art. 125sexies TUB né consta in atti documentazione prodotta dal ricorrente utile a dimostrare che l'indennizzo previsto e versato sia privo, nel caso di specie, di oggettiva giustificazione causale (cfr. Coll. Coord. n. 5909/2020).

Con riguardo alla domanda di refusione delle spese legali e degli interessi, il Collegio fa rilevare che sono state entrambe proposte per la prima volta con il ricorso e sono assenti nel reclamo. Alla luce delle Disposizioni ABF (sez. VI, par. 1) nonché della decisione del



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Collegio di Coordinamento n. 24/18, questo Collegio rileva l'inammissibilità di tali domande in quanto il ricorso deve avere ad oggetto le stesse richieste presenti nel reclamo preventivo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.534,40.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d' Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO